

C I R C O L A R E

Legge regionale 5.1.1985, n. 4

In attuazione di quanto previsto dall'art. 20 della Legge 10.12.1981, n. 741, il Consiglio Regionale, in data 5.1.1985, ha approvato la legge in oggetto, che, al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico, definisce le modalità di controllo, snellendo le procedure di cui alla legge 2.2.1974, n. 64. La legge, inoltre, fissa i criteri generali per la prevenzione e la rilevazione dello stato di sicurezza sismico del patrimonio edilizio esistente ed istituisce il servizio geologico regionale per far fronte a problemi inerenti la prevenzione sismica e la conoscenza sostanziale del territorio interessato.

TITOLO I

La Regione Lazio, mediante la Legge in argomento e più specificamente con il TITOLO I, intende dotarsi di uno strumento consultivo sui temi tecnico-scientifici di gestione del territorio in relazione agli eventi sismici, quale l'Ufficio Geologico Regionale.

Detto Ufficio, che avrà sede presso l'Assessorato LL.PP. regionale, ha un organico espressamente specificato dall'art. 4 della legge stessa e dovrà particolarmente assolvere ai seguenti compiti:

- 1) Curare i rapporti con il Servizio Geologico dello Stato in ordine a problemi di particolare importanza geologica sia nell'ambito regionale che interregionale.
- 2) Studiare il territorio regionale sotto il profilo geologico e geotecnico per l'acquisizione di dati utili ad una adeguata politica territoriale per l'abbattimento del rischio sismico; curare, inoltre, la gestione dei dati e la documentazione inerente la materia specifica; esprimere, infine, pareri sugli atti e gli adempimenti regionali in materia geologica.
- 3) Collaborare con gli enti locali e subregionali in ordine a studi ed indagini inerenti il proprio campo di competenza, al fine di permettere una più adeguata progettazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, al fine di rendere operativa quella politica territoriale di prevenzione dal rischio sismico, di cui al punto precedente.

Il compito fondamentale dell'Ufficio Geologico regionale è però quello di esprimere pareri, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.1974, n. 64, sui piani urbanistici generali ed attuativi. La legge in oggetto infatti all'art. 2, dice espressamente che i pareri di cui sopra saranno emessi dal Presidente della G.R. o dall'Assessore ai LL.PP., qualora delegato, sentito l'Ufficio Geologico regionale. Ai compiti a cui l'Ufficio è preposto, la Regione, nelle more della costituzione di questa struttura assolverà servendosi di istituti scientifici specializzati e di istituti universitari.

TITOLO II

La Legge regionale in argomento, divide le opere, di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, in tre CLASSI di appartenenza, prevedendo una forma di controllo, sui progetti e ad opera finita, differenziata per le singole CLASSI, secondo lo schema appresso riportato:

E	TIPO DI OPERE	CONTROLLO PROGETTI	CONTROLLO OPERA FINITA
	1) OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO 2) OPERE AVENTI RAPPORTO CON LA PUBBLICA INCOLUMITA' 3) OPERE DI ECCEZIONALE DIMENSIONE 4) OPERE CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE TECN.COSTRUT.	CONTROLLO TOTALE	CONTROLLO TOTALE
	OPERE A STRUTTURA SEMPLICE	NESSUN CONTROLLO	CONTROLLO CAMPIONARIO PARI AL 15% SUL COMPLESS
	ALTRI TIPI DI OPERE	CONTROLLO CAMPIONARIO PARI AL 15%	DI AMBO LE CLASSI

classificazione così schematizzata deriva dalla considerazione congiunta degli artt. 6 ed 8)

In aderenza alla normativa statale vigente, si chiarisce che, per Opere di Eccezionale Dimensione, si intendono quelle opere a cui compete almeno una delle seguenti caratteristiche:

- 1) Strutture dotate di periodo proprio $T_0 > 1.4$ secondi, per le quali, quindi, è obbligatoria l'Analisi Dinamica, secondo le modalità prescritte dal D.M. 19.6.1984, "Norme Tecniche relative alle Costruzioni Sismiche", Par. C.6.2;
- 2) Strutture non aventi uno schema statico semplice nei riguardi del comportamento sotto l'azione sismica, aventi elementi spingenti o di luce superiore a 20 **METRI** per le quali non è possibile trascurare le azioni sismiche verticali, secondo quanto disposto dal D.M. citato al punto 1, par. C.6.1.3;
- 3) Strutture per le quali si richiede l'applicazione di un Coefficiente di Protezione Sismica maggiore di 1.0, secondo quanto prescritto dallo stesso D.M.19.6.1984, par. B.4.2.
- 4) Strutture afferenti destinazione d'uso speciale che comporti una previsione di sopraccarico di entità eccezionale, merci immagazzinate, liquidi, macchinari e simili, inclusi tutti quei casi in cui il sopraccarico vada considerato equivalente a quello dei locali pubblici suscettibili di affollamento o di grande affollamento.
- 5) Strutture che, anche in relazione alla natura propria del sito, necessitano di particolari fondazioni o di opere tese a consolidare il terreno.
- 6) Strutture su pianta rettangolare o qualsiasi per le quali si verifica che $D/B \geq 2.5$.

(D e B, massime dimensioni dell'edificio in pianta, prese in direzioni tra loro ortogonali, con $D > B$), strutture per le quali, pur essendo consentita l'analisi statica delle azioni sismiche, e comunque obbligatorio considerare l'effetto della coppia torcente secondo le modalità prescritte sempre dal D.M. 19.6.1984, par. C.6.1.2.

Si intendono, inoltre, opere con particolari caratteristiche tecniche costruttive quelle opere a cui compete almeno una delle seguenti caratteristiche:

- 1) Opere previste con particolari elementi strutturali, quali componenti brevettati, elementi modulari speciali, elementi strutturali prefabbricati e simili.
- 2) Opere realizzate con l'adozione di particolari tecniche costruttive, quali tecniche brevettate, precompressione in sito, tecniche di consolidamento, di ristrutturazione e di adeguamento sismico su edifici preesistenti.

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE

La classificazione delle opere e quindi dei relativi progetti, avviene all'atto dell'espletamento di quanto disposto dall'art. 7, in attuazione degli artt. 17 e 18 della legge 64/74, tenendo presente i seguenti punti fondamentali:

- 1) L'opera appartiene alla I CLASSE se si ravvisano i requisiti di cui all'art. 8, comma 4°.
- 2) L'opera appartiene alla II CLASSE se il Progettista, mediante Atto di Asseverazione, dichiara sotto la propria responsabilità che l'opera, risponde alle caratteristiche specificate dall'art. 9, e comunque in nessun caso potrebbe appartenere alla I CLASSE.
- 3) L'opera appartiene alla III CLASSE se non ha i requisiti per appartenere alla I ed il Progettista non allega al progetto l'Atto di Asseverazione.

L'Atto di Asseverazione contemplato nell'art. 7, comma 1°, va allegato al progetto ma non è parte integrante del progetto, esso segue la procedura di cui alla Legge n. 15 del 4.1.1968, deve essere, quindi, in bollo e deve contenere la firma autenticata del dichiarante, che nel caso specifico è il progettista.

In ordine alle caratteristiche (Art. 9) dei progetti, per i quali non è richiesto il controllo preventivo, si precisa che:

- (4;a): Le travi di cui al punto 4, lettera a, sono tutte quelle facenti parte dei telai della struttura in senso spaziale, cioè elementi della cosiddetta "Scatola Strutturale".
- (5;b): Per elementi robusti, si intendono quegli elementi che rispondono ai requisiti di cui al D.M. 19.6.1984, allegato I.
- (5;d): La norma va riferita esclusivamente ai riquadri di telaio esterni.

CONTROLLI (ART. 8)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 20 della legge 10.12.81, n. 741, al fine di vigilare sulle costruzioni con riferimento al rischio sismico ed all'applicazione delle norme di cui alla legge 2.2.1974, n. 64, la legge regionale in argomento stabilisce un processo combinato di controlli da effettuarsi sui progetti e sulle opere finite secondo le modalità appresso indicate:

- 1) Sulle opere che, secondo la classificazione data, appartengono alla "I CLASSE" viene, comunque, effettuato un controllo preventivo sui progetti ed un controllo ad opera finita.
- 2) Sulle opere appartenenti alla "II CLASSE", dette anche a "Struttura Semplice", viene effettuato soltanto un controllo campionario ad opera finita, con un campione che è pari al 15% delle opere ultimate. Infatti, la prima fase di controllo preventivo sui progetti è sostituita dal semplice deposito del progetto integrato con l'Atto di Asseverazione.
- 3) Sulle opere, appartenenti alla "III CLASSE", si effettua un controllo campionario, con un campione sempre pari al 15%, sia sui progetti che sulle opere ultimate.

I campioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 vengono composti mediante una scelta casuale, per il controllo preventivo, sui progetti solo del punto 3, pervenuti mensilmente presso gli Uffici regionali decentrati OO. e LL.PP. e, per il controllo ad opera ultimata sulle opere congiuntamente del punto 2 e del punto 3. La casualità della scelta è garantita da un'apposita Commissione.

Al controllo dei progetti sorteggiati e di quelli appartenenti alla I CLASSE, provvederà una SEZIONE SPECIALE del Settore Decentrato Regionale OO.LL.PP. Detta SEZIONE SPECIALE è una struttura permanente diretta dal Coordinatore del Settore Decentrato OO.LL.PP. che si avvale della collaborazione di un Ingegnere, un Architetto, un Geometra ed un Perito edile da lui scelti tra il personale in servizio presso lo stesso Settore Decentrato; a questi è preclusa, comunque, la possibilità di far parte della Commissione che presiede il sorteggio. Della SEZIONE fanno parte, inoltre, un dottore agrario ed un perito agrario, designati dal Coordinatore della Sezione Decentrata dell'Assessorato regionale all'Agricoltura tra il personale in servizio presso gli uffici di cui è responsabile. Questa struttura così composta e definita provvederà anche al controllo previsto sulle opere finite secondo le modalità prescritte dalla legge.

Se ritenuto che il personale di cui sopra potrebbe rivelarsi insufficiente rispetto alla richiesta territoriale di controllo, la legge in esame prevede la possibilità di ampliare l'organico della Sezione senza limitazione alcuna.

COMMISSIONE (ART. 8, COMMA 5° ED 6°)

La Commissione presiede ad ambo i sorteggi (1°: controllo sui progetti), 2°: controllo ad opera finita). Il Coordinatore del Settore Regionale Decentrato OO.LL.PP. o un suo delegato, presiede la commissione, egli designa i membri di cui al punto "b". I membri di cui al punto "c" sono designati, invece, dal Coordinatore della Sezione Decentrata Provinciale e Territoriale dell'Assessorato regionale all'Agricoltura. Nel caso in cui i Coordinatori di cui sopra non riescano a reperire detti membri, con le qualifiche così come indicate nella legge, tra il perso-

nale in carico negli uffici decentrati, essi si rivolgeranno ciascuno alla struttura centrale di propria competenza (Assessorato ai LL.PP. ed Assessorato alla Agricoltura), la quale provvede ad indicare dei funzionari regionali in possesso del titolo previsto ovvero di titolo equipollente. Al Coordinatore spettano comunque le designazioni.

Il Coordinatore della Sezione Decentrata Provinciale e Territoriale dell'Assessorato regionale all'Agricoltura comunicherà il ricorso ad un simile meccanismo al Coordinatore del Settore regionale Decentrato OO.LL.PP., nella qualità di Presidente della Commissione ed all'Assessorato ai LL.PP., che mediante un apposito Ufficio ha il compito di vigilare sull'intera materia.

Per quanto concerne, la designazione dei membri, di cui al punto "d", questa è di competenza dei rispettivi Albi Professionali. Il Presidente della Commissione ne farà richiesta agli albi del territorio in cui la commissione opera o, nel caso ciò non sia possibile, agli albi professionali territorialmente contigui che operano nell'ambito regionale.

Il Presidente in apertura dei lavori nomina un segretario tra i membri componenti e dichiara valida la seduta solo se sono presenti almeno il 50% + 1 dei membri previsti (cioè 7 membri) dopo essersi assicurato che siano stati convocati, in tempo utile, tutti i membri previsti dalla legge, anche se designati mediante l'utilizzo dei meccanismi riportati nella presente circolare.

COSTITUZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE (ART. 8, COMMA 6°)

Il Coordinatore del settore decentrato regionale OO.LL.PP., a cui spetta il compito di designare alcuni membri facenti parte della sezione, nel caso di carenza di personale avente i requisiti espressamente indicati dalla legge, ne farà richiesta alla struttura centrale, Assessorato regionale ai LL.PP.. L'Assessorato ai LL.PP., vaglierà l'ipotesi di segnalare i funzionari richiesti e di sostituirli con membri aventi qualifica e funzionalità equipollente.

Quanto detto è valido anche per il Coordinatore della sezione decentrata territoriale dell'Assessorato regionale alla Agricoltura, con l'intesa che questi farà capo alla struttura centrale dalla quale dipende direttamente dandone, comunque, comunicazione al Coordinatore del Settore decentrato OO.LL.PP. ed all'Assessorato OO.LL.PP..

La Sezione Speciale funzionerà come un Ufficio nel quale, però, l'assunzione di responsabilità amministrativa sulle singole pratiche è collegiale anche qualora l'istruttoria è stata affidata soltanto ad uno o più funzionari facenti parte della stessa Sezione.

ADEMPIMENTI, INIZIO LAVORI (Art. 7)

Fermo restante gli adempimenti previsti dall'attuale normativa in materia urbanistica, per quanto concerne gli uffici tecnici regionali, al fine di ottenere il permesso per l'inizio dei lavori inerenti nuove costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, riparazioni ecc., nei comuni della Regione Lazio classificati sismici, sarà necessario farne richiesta all'Ufficio regionale decentrato OO.LL.PP. competente per territorio. Alla domanda e a tutti gli atti progettuali previsti, nei modi e nelle forme, dall'art. 17 della legge 2.2.1974, n. 64 potrà essere allegato l'Atto di Asseverazione rispondente ai requisiti già specificati: in tal caso l'interessato riceverà subito, copia del progetto debitamente vistata con l'attestazione dell'avvenuto deposito che a tutti gli effetti dà diritto all'inizio dei lavori.

Se agli atti progettuali non si allega l'Atto di Asseverazione, l'Ufficio regionale decentrato OO.LL.PP., attraverso il proprio esecutivo ed i propri organi operativi, stabilirà se il progetto e conseguentemente l'opera relativa, deve andare a controllo campionario o deve essere comunque controllato utilizzando i criteri stabiliti dalla legge e meglio specificati nella presente Circolare. Effettuato il sorteggio mensile l'Ufficio darà comunicazione ai soggetti legittimamente interessati dell'esclusione o meno dei progetti dal controllo, questi ultimi, nel caso di esclusione, potranno ottenere l'attestato di deposito, nei tempi e nelle forme già precedentemente esposti, che permette l'inizio dei lavori.

Qualora il progetto, in relazione a quanto detto, dovrà essere sottoposto a controllo, l'attestato di deposito sarà eventualmente rilasciato, sempre nei modi e nelle forme esposti, solo e soltanto a controllo effettuato; l'Ufficio darà comunicazione scritta agli interessati delle risoluzioni adottate. Nel caso in cui il progetto non sarà ritenuto idoneo o soddisfacente le prescrizioni di legge esso verrà restituito insieme agli atti progettuali con le dovute osservazioni; una volta introdotte le modifiche, oggetto delle osservazioni, il progetto potrà essere ripresentato, ma in nessun caso seguirà l'iter della prima istanza, esso, infatti, sarà comunque sottoposto a controllo.

L'effettivo inizio dei lavori dovrà essere, in ogni caso, comunicato al Comune nel cui ambito territoriale ricade l'opera e nuovamente all'Ufficio regionale decentrato OO.LL.PP. territorialmente competente, in adempimento a quanto previsto dall'art. 17 della citata legge 2.2.1974, n. 64.

Se trattasi delle opere di cui all'art. 1 della legge 5.11.1971, n. 1086, la procedura anzi esposta è valida a tutti gli effetti per gli adempimenti previsti dall'art. 4 della legge stessa, pertanto, l'Ufficio, con atto interno, provvederà a darne comunicazione alla competente sezione. In questo caso, per esigenze tecniche, i progetti e gli atti progettuali dovranno essere consegnati in triplice copia.

L'Ufficio regionale decentrato OO.LL.PP. darà comunicazione del rilascio dei singoli attestati di deposito ai Comuni nel cui ambito territoriale ricadono le opere relative, per quanto di competenza.

TITOLO III

Il titolo III della legge 5.1.1985, n. 4, si occupa degli adeguamenti per quelle opere costruite in difformità alle norme sismiche e dispone in modo inequivocabile che gli adempimenti possono essere richiesti, sulla base di idoneo progetto, solo nei casi di preventiva autorizzazione comunale, nelle forme di legge.

Si ritiene opportuno precisare che, i progetti di adeguamento non devono essere sottoposti ad alcun sorteggio né al solo deposito. Trattandosi, infatti, di interventi che sono giustificati dalla necessità di trasformare strutture che non rispettano le norme sismiche in strutture rispettose alle norme sismiche, mediante l'utilizzo di strutture integrate a quelle esistenti e perciò dotate di particolari caratteristiche tecniche, costruttive, rientrano tra i progetti sottoposti a controllo generalizzato con le procedure della legge n.64/74 art. 25.

Si precisa, inoltre, che dalla entrata in vigore della legge regionale n. 4/85 tutti i progetti di adeguamento che non avevano perfezionato il loro iter (ossia emissione del decreto del Presidente della Giunta regionale) sono tenuti al rispetto della prescritta autorizzazione comunale preventiva.

Il Titolo IV, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 15 e 16 della legge 2.2.1974, n. 64, pone particolare attenzione nei riguardi del grado di sicurezza alle azioni sismiche sul patrimonio edilizio esistente sia esso pubblico che privato.

L'art. 15 della legge regionale 4/85 promuove uno studio sulle caratteristiche di sicurezza sismica del patrimonio pubblico o di pubblica utilità che abbia particolare importanza storica, ambientale, artistica o archeologica, ovvero che sia soggetto ad affollamento, in condizioni ordinarie e straordinarie.

L'art. 16, invece, prende in considerazione la globalità del patrimonio edilizio regionale, ivi compreso quello privato, adibito anche a semplice civile abitazione, qualora sullo stesso debbano realizzarsi "opere" con totale o parziale finanziamento regionale. Esso, quindi, tende a migliorare il grado di sicurezza alle azioni sismiche delle strutture esistenti nel caso di intervento globale o di interventi successivi. Il detto miglioramento è garantito dal fatto che si rende obbligatorio al committente uno studio sulla struttura sotto il profilo del comportamento statico e dinamico, con l'individuazione delle modalità di intervento più opportune. Detto studio dovrà essere sottoposto all'approvazione del competente Settore regionale OO.LL.PP. prima dell'inizio dei lavori.

Il primo comma dell'art. 16, richiamando l'oggetto della verifica di vulnerabilità nei confronti del rischio sismico indica tale oggetto nelle opere beneficiarie di finanziamento regionale, tali opere sono intese quali interventi di qualunque genere e tipo per i quali intervenga la Regione con finanziamento a totale carico o a contributo. Per finanziamento regionale deve intendersi qualsiasi provvedimento finanziario promosso dalla Regione, a valere sia su fondi statali che propri della Regione. L'ambito di applicazione della legge deve ovviamente intendersi riferito a tutte le opere beneficiarie di finanziamento regionale relative a programmi approvati in data successiva all'entrata in vigore della legge in argomento, sono, quindi, escluse le opere oggetto di programmi regionali pregressi. In sede di prima applicazione della norma appare opportuno effettuare una verifica, mediante lo studio statico delle strutture, per gli interventi di manutenzione straordinaria, limitatamente a quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici; per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, limitatamente a quelli che contemplano il consolidamento, ripristino rinnovo di elementi strutturali, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'articolo 31 della legge 457/78. Lo studio previsto dal 1° comma dell'art. 16 deve prendere in esame la struttura nel suo complesso e contenere le previsioni di un intervento globale di adeguamento alle norme antisismiche; i criteri che dovranno essere rispettati nei casi di esecuzione degli adeguamenti a mezzo stralcio sono:

- a) compatibilità dei singoli interventi con l'intervento globale;
- b) priorità per gli interventi oggettivamente più urgenti ai fini dell'adeguamento alla norma;
- c) garanzia che l'esecuzione di interventi stralcio non comportino aggravamento statico per le strutture residue.

TITOLO V - SANZIONI

In materia di sanzioni si rimanda tutto a quanto previsto dalla Legge 2.2.1974, n. 64.

TITOLO VI-NORME FINALI E TRANSITORIE

1) Norme transitorie sugli strumenti urbanistici

I Piani Regolatori Generali, i Programmi di Fabbricazione e le loro Varianti, adottati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. di classificazione sismica dei comuni, possono essere approvati anche senza il parere previsto dall'art. 13 della legge 2.2.1974 n. 64, mentre i piani attuativi adottati in esecuzione dei piani generali di cui sopra, dovranno conseguire comunque il parere di cui all'art. 13 della legge 64/74, preventivo, prima della relativa approvazione.

Per l'approvazione degli stessi Piani Attuativi, già adottati alla data precedentemente specificata, non è, altresì, necessario alcun parere preventivo ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/74.

Appare superfluo, trattare quei casi in cui lo strumento urbanistico ed i piani attuativi già erano stati approvati in data antecedente la classificazione sismica, ivi compresi quei piani attuativi per i quali l'adozione equivale ad approvazione.

Per gli strumenti urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani di zona, ecc.) adottati anteriormente alla data del D.M. di classificazione sismica, il parere previsto nell'art. 13 (legge 64/74) non è obbligatorio, ma nel caso in cui non sia stato richiesto, per i singoli interventi si seguiranno le procedure indicate dagli artt. 17-18-28 della legge 64/74 e dalla legge regionale n. 4/85 con le modalità dell'art. 8.

- 2) Norme transitorie sul rilascio delle autorizzazioni e delle licenze ai sensi degli artt. 18 e 28 della legge 2.2.1974 n. 64.
(Art. 18, comma 5°, 6°, 7°, 8°, 9°)

Al fine di ottenere la licenza d'uso di cui all'art. 28 della legge 2.2.1974 n. 64, per le costruzioni che alla data di entrata in vigore della legge in argomento risultano ultimate, in sostituzione di quanto previsto, sarà necessario produrre, agli organi competenti, un certificato, rilasciato dal direttore dei lavori o da un collaudatore, nominato a cura del committente, attestante la rispondenza delle opere eseguite alle norme in vigore all'atto della loro esecuzione.

Nei Comuni di recente classificazione sismica, le costruzioni, che alla suddetta data, più specificamente alla data del 25.1.1985, non risultino ultimate, dovranno adeguarsi alla normativa dettata dalla legge 2.2.1974, n. 64, se alla data del 22.5.1983 erano parzialmente realizzate ossia non si era ancora arrivati al completamento di tutte le strutture di elevazione; in caso contrario, invece, possono essere prese a riferimento le norme in vigore prima dell'ultima classificazione sismica. Quanto esposto dovrà essere certificato al Sindaco del Comune territorialmente interessato mediante una perizia giurata del direttore dei lavori o di un collaudatore nominato a cura del committente.

Le norme transitorie stabiliscono, inoltre, che le licenze o le concessioni rilasciate per l'esecuzione di lavori già iniziati alla data del 22.5.1983, sono prorogate per due anni. E' inoltre concessa ulteriore proroga a sanatoria di giorni 60 dalla entrata in vigore della legge regionale n. 4/85 per l'adempimento della autodenuncia prevista dall'art. 30 della legge sismica n. 64/74. Detta autodenuncia dovrà riferirsi allo stato d'avanzamento dei lavori alla data di classificazione sismica e la proroga di cui sopra non sottrae, come non potrebbe, i soggetti interessati dagli obblighi previsti dallo stesso D.M. di classificazione sismica e dalla legge 64/74.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
VICE PRESIDENTE DELLA G.R.
(Bruno Lazzaro)

